

Legge 10 aprile 1962, n. 165

## **Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1962, n. 111)*

*Testo aggiornato al 19 febbraio 2003*

### Articolo unico

La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata.

Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. <sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Così sostituito dall'art. 8, D.L. 10 gennaio 1983, n. 4 - *Regime fiscale degli apparecchi di accensione, variazione delle relative aliquote d'imposta di fabbricazione, disposizioni sulla reggenza degli uffici dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità ai prodotti da fumo - convertito con modificazioni nella L. 22 febbraio 1983, n.52.*